

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 31 maggio 2016, n. 127

D.D. n. 284 del 19/11/2014 ad oggetto "Art. 24, comma 5-bis della L. R. 28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i.. Centro di Fisiokinesiterapia "DR. TARANTINI VITANTONIO S.R.L.", con sede in Trani (BT) alla Via Edoardo Fusco n. 27. Mantenimento dell'accREDITAMENTO a seguito di trasformazione da ditta individuale in Società a responsabilità limitata unipersonale.". Precisazioni.

II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto "Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161— Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale — MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione".

In Bari presso la Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 8/2004 e s.m.i. prevede:

- all'art. 10, comma 1, punto 2 bis, quale ipotesi di trasmissibilità dell'autorizzazione ad un soggetto diverso da quello autorizzato, quella del *"passaggio da aziende individuali e/o società di persone, già autorizzate all'esercizio, a società di capitale con il vincolo della permanenza con una quota non inferiore al 51 per cento nella compagine sociale del soggetto autorizzato all'esercizio"*;
- all'art. 24, comma 5 bis che *"La società di capitale autorizzato all'esercizio ai sensi del punto 2 bis) del comma 1 dell'art.10 mantiene l'accREDITAMENTO provvisorio e/o istituzionale, qualora posseduto dall'azienda e/o dalla società di persone, previa verifica della sussistenza dei titoli e dei requisiti"*.

Con Determina Dirigenziale n. 284 del 19/11/2014 il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS), ai sensi dell'art. 24, comma 5 bis della L.R. n. 8/04 e s.m.i., ha disposto il mantenimento dell'accREDITAMENTO, già posseduto dal Centro di Fisiokinesiterapia del Dott. Vitantonio Tarantini, sito nel Comune di Trani (BT) alla Via E. Fusco n. 27, in capo al Centro di Fisiokinesiterapia "DR. TARANTINI VITANTONIO S.R.L.", con la precisazione

che il mantenimento dell'accREDITamento in capo alla S.r.l. è subordinato, tra l'altro, al vincolo della permanenza con una quota non inferiore al 51% nella compagine sociale del soggetto già autorizzato all'esercizio ai sensi dell'art. 10, co. 1, punto 2-bis della L.R. n. 8/04 s.m.i..

La L.R. n. 45/2013 ha modificato la L.R. n. 8/2004, introducendo:

- all'art. 10, comma 1 il punto 2 ter, il quale prevede, quale ulteriore ipotesi di deroga al principio di intrasmissibilità dell'autorizzazione all'esercizio sancito nel capoverso, il compimento di *"atti dispositivi dell'intero ramo di azienda, previa notifica alla amministrazione e subordinatamente al riscontro della permanenza dei requisiti soggettivi e(s)oggettivi"*;
- all'art. 24 il comma 5 ter, che dispone che *"i soggetti risultanti a seguito delle operazioni contemplate dal comma 1 dell'articolo 10 mantengono l'accREDITamento istituzionale."*

Con nota del 09/02/2016 ad oggetto *"Parere preventivo Legge Regionale n. 8 del 28.05.2004, "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accREDITamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private" e successive modifiche."*, acquisita da questa Sezione con prot. n. 1485 del 16/02/2016, il dott. Vitantonio Tarantini, premesso, tra l'altro, che:

"era titolare del centro di fisiochinesiterapia sito nel Comune di Trani alla Via E. Fusco n. 27, già in possesso di autorizzazione all'esercizio ed accREDITamento" e che con determina dirigenziale del Servizio PAOS del 19 novembre 2014 *"era disposto, ai sensi dell'art. 24 comma 5 bis della L.R. 8/04 e s.m.i., il mantenimento del detto accREDITamento già posseduto dal centro di fisiochinesiterapia del dott. Vitantonio Tarantini in capo al centro di fisiochinesiterapia "dott. Tarantini Vitantonio s.r.l." (...) "intendendo cedere a soggetto terzo che abbia idonei requisiti soggettivi, la propria quota di partecipazione societaria alla "dott. Tarantini Vitantonio s.r.l." con sede in Trani alla Via Edoardo Fusco n. 27"*, ha chiesto alla scrivente Sezione un *"parere preventivo che consenta siffatta cessione con il mantenimento dell'accREDITamento in capo alla centro di fisiochinesiterapia "dott. Tarantini Vitantonio s.r.l.", indicando eventuali prescrizioni e adempimenti."*

In riscontro alla predetta richiesta del dott. Tarantini, con nota prot. n. AOO_151/2031 del 03/03/2016 la scrivente Sezione ha precisato quanto segue:

"Come rilevato dalla S.V. nella sopra citata nota, il punto 2 ter, comma 1, articolo 10 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., introdotto dalla L.R. n. 45/2013, prevede, quale ulteriore ipotesi di deroga al principio di intrasmissibilità dell'autorizzazione all'esercizio sancito nel capoverso, il compimento di "atti dispositivi dell'intero ramo di azienda, previa notifica alla amministrazione e subordinatamente al riscontro della permanenza dei requisiti soggettivi e (s)oggettivi".

La disposizione di cui al punto 2 ter, invero, attesta una volontà del Legislatore regionale volta a superare anche il vincolo del mantenimento del 51% previsto dal precedente punto 2 bis, per evidente contrasto logico-giuridico con quest'ultima: infatti appare del tutto incoerente che, ai sensi del sopravvenuto punto 2 ter, si consenta al singolo imprenditore già autorizzato all'esercizio ed accREDITato di disporre mediante atto di compravendita della propria azienda cedendola integralmente ad altro soggetto, mentre gli si proibisce, ai sensi del punto 2bis, di cedere la sola quota parte del 51% (congiuntamente alle altre quote residue), o, ancor più lampante, gli si proibisce di cedere il 100% della partecipazione societaria (in quanto socio unico), sol perché entrato a far parte di una compagine societaria.

La recente introduzione della fattispecie normativa di cui al punto 2 ter sopra citato, quindi, non può che segnare un'abrogazione implicita da parte del Legislatore regionale del vincolo del 51% di cui al precedente punto 2-bis, pena il permanere di un'incoerenza sistematica foriera di una immotivata ed ingiusta disparità di trattamento, che certamente non si pone in sintonia con il principio della libera concorrenza e della libertà di iniziativa economica.

Pertanto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 2 ter, casi come sopra precisato, il titolare originario di un'autorizzazione all'esercizio e di accREDITamento che sia entrato a far parte di una compagine societaria, fermo restando l'integrità "dell'intero ramo d'azienda", si ritiene passa dismettere la propria quota del 51% (o superiore), qualsiasi sia il motivo o lo strumento giuridico utilizzato, purché legittimi, senza che ciò faccia venir meno la titolarità

dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento in capo alla società interessata dalla dismissione.

Trattandosi, in tal caso, di modifica dell'atto costitutivo, la cessione della quota della s.r.l. ed il relativo atto dovranno essere comunicate a cura del rappresentante legale della società, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c) della L. R. n. 8 del 28 maggio 2004, all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio ed alla scrivente Sezione, in quanto soggetto anche accreditato. In ogni caso, la cessione deve avvenire nel rispetto delle incompatibilità stabilite per legge."

Con successiva nota prot. n. 35/2016 del 05/05/2016 il Dott. Antonio Flora, "in qualità di Amministratore Unico" della "Dr. Tarantini Vitantonio s.r.l.", ha invitato la scrivente Sezione, per quanto ivi rappresentato, "a provvedere alla modifica della Determina Dirigenziale n. 284 del 19/11/2014, eliminando il divieto di cessione delle quote societarie, notificando al competente Comune di Trani la nuova determina ai fini di una successiva e consequenziale modifica anche dell'autorizzazione all'esercizio n. 27 del 22/01/2014."

In riscontro alla suddetta nota del 05/05/2016 dell'Amministratore Unico della "Dr. Tarantini Vitantonio s.r.l.", nonché ad integrazione della nota prot. AOO151/2031 del 03/03/2016 trasmessa al dott. Tarantini, con nota prot. n. 4697 del 13/05/2016 la scrivente sezione ha precisato "che nel caso di specie, in relazione allo cessione "o soggetto terzo" della "quota di partecipazione societaria" del Dott. Tarantini Vitantonio nella "Dr. Tarantini Vitantonio s.r.l.", con sede in Trani alla Via Edoardo Fusco n. 27, senza necessità di modifica della citata DD. n. 284/2014 con apposito provvedimento non risulta più applicabile la clausola in essa contenuta relativa al vincolo della permanenza con una quota non inferiore ai 51%, nella compagine sociale, del soggetto (originariamente) autorizzato all'esercizio.", invitando per quanto sopra il Comune di Trani, "in relazione ai provvedimenti di propria competenza, o tenere conto che non è più applicabile il vincolo della permanenza con una quota non inferiore al 51%, nella compagine sociale, del soggetto (originariamente) autorizzato all'esercizio."

Con Pec del 24 maggio 2016 la "Dr. Tarantini Vitantonio S.r.l." ha trasmesso a questa Sezione la nota prot. n. 40/2016 di pari data con cui l'Amministratore Unico della società, pur osservando come con le suddette "note prot. n. AOO_151/2031 del 03/03/2016 e prot. n. AOO_151/4697 del 13/05/2016" la scrivente avesse già comunicato "la non applicabilità della clausola contenuta nella citata D.D. n. 284 del 19/11/2014 circa il vincolo di permanenza del Socio Tarantini Vitantonio con una quota non inferiore al 51% nella compagine sociale soggetta già autorizzata all'esercizio ai sensi dell'art. 10 comma 1 punto 2bis della Legge Regionale n. 8/2004" e che "consequentemente il Comune di Trani con determina del 18/05/2016 ha modificato l'Autorizzazione Sanitaria della Struttura n. 27 del 22/01/2014", "anche al fine di evitare futuri contenziosi amministrativi e civilistici che potrebbero insorgere" ha chiesto "in accoglimento di quanto già richiesto con ns. nota prot. n. 35/2016 del 05/05/2016 (...) di trasferire in una Determina Dirigenziale quanto già comunicatoci con Vostre note prot. n. AOO_151/2031 del 03/03/2016 e prot. n. AOO_151/4697 del 13/05/2016."

Per tutto quanto sopra riportato;

vista l'esplicita richiesta dell'Amministratore Unico della società di confermare quanto già comunicato con nota prot. n. AOO_151/4697 del 13/05/2016 in ordine alla non applicabilità del vincolo previsto dall'art. 10, comma 1, punto 2 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;

si propone di precisare che non risulta più applicabile la clausola, contenuta nella Determina Dirigenziale n. 284 del 19/11/2014 del Servizio AP5, in ordine al vincolo della permanenza con una quota non inferiore ai 51% nella "Dr. Tarantini Vitantonio S.r.l." del Dr. Vitantonio Tarantini, soggetto originariamente autorizzato all'esercizio.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai docu-

menti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti
Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di precisare che non risulta più applicabile la clausola, contenuta nella Determina Dirigenziale n. 284 del 19/11/2014 del Servizio APS, in ordine al vincolo della permanenza con una quota non inferiore al 51% nella "Dr. Tarantini Vitantonio S.r.l." del Dr. Vitantonio Tarantini, soggetto originariamente autorizzato all'esercizio;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società "Dr. Tarantini Vitantonio s.r.l.", con sede nel Comune di Trani (BT) alla Via E. Fusco n. 27;
 - al Direttore Generale della ASL BT;
 - al Dirigente della UOGAPC della ASL BT;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT;
 - al Sindaco del Comune di Trani (BT).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione PAOSA (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione PAOSA
Giovanni Campobasso